



cds 000107714500



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA
Ufficio Area Amministrativa

CONTRATTO D'APPALTO

COD. CIG: 72980659C0

" Servizi di supporto Microsoft Premier Support – Premier standard"

II SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO PER L'INFORMATICA UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA, C.F. 804207570587;
(di seguito denominato Amministrazione)

e

LA SOCIETA' MICROSOFT S.r.l. con sede legale in Milano (MI) – 20154, – Viale Pasubio, 21 – iscritta al registro delle imprese di Milano con numero 08106710158, coincidente con la partita IVA e codice fiscale, nella persona di Marco Fischetto, nato a Brindisi, in qualità di Procuratore Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2016, di cui al verbale in copia (conformità 14 giugno 2016 studio notarile Consolandi – Prinetti – Venditti, rep. 2.039), elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Milano (MI), Viale Pasubio, 21– 20154 (di seguito per brevità anche "Società" o "Fornitore")

Premesso che:

1. Con Relazione Tecnica UCRSDI n. 72/2017, del 22.11.2017 il competente Ufficio Tecnico dell'intestato Servizio per l'Informatica ha ravvisato la necessità di acquisire il Servizio di assistenza tecnico-specialistica denominato "Microsoft Premier Support – Premier standard" erogato in via esclusiva dalla Società fornitrice, per la manutenzione dei prodotti informatici Microsoft, in uso presso la G.A., per il periodo dal 23.12.2017 al 22.12.2018;
2. La Società fornitrice ha fatto pervenire all'Amministrazione la proposta contrattuale, n. FY18- 7-NG2G7ZFG5, del 31.10.2017;
3. Con nota Prot. N.4662, data: 23/11/2017, il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, ha autorizzato l'affidamento del presente servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 516 della L. 208/2015;
4. Con determina n. 40 del 30.11.2017 alle cui premesse si rimanda, è stato determinato di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 50/2016, stante l'esclusività del servizio per ragioni tecniche;



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA
ufficio Area Amministrativa

**TUTTO CIO' PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società si impegna ad eseguire tutte le attività concernenti il servizio di supporto Microsoft Premier Support – Premier Standard, come meglio descritte nella citata Relazione Tecnica n. 72/2017 nonché nella proposta Microsoft n. FY18- 7-NG2G7ZFG5, del 31.10.2017, che, devono intendersi vincolanti per le parti, salve le diverse pattuizioni di cui al presente contratto.

Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere forniti esclusivamente in lingua italiana, con esclusione degli anglicismi tecnici ancorché ritenuti di uso corrente nel settore di riferimento o necessari per l'erogazione dei servizi.

Il Supporto Tecnico sarà assicurato anche nell'ipotesi di problematiche tecniche originate dal personale dell'Amministrazione.

2. DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata 12 mesi, con decorrenza dal 23.12.2017 al 22.12.2018. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il presente atto negoziale, ai sensi dell'art. 19, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., vincola la società sin dalla data di sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione esplicherà la sua efficacia solo all'esito positivo dei controlli contabili del relativo provvedimento di impegno di spesa.

3. ATTIVITA' DI SUPPORTO AGGIUNTIVE

E' esclusa la facoltà della Società, nel corso della vigenza contrattuale, di aggiungere attività di supporto per nuovi prodotti con ulteriore onere economico a carico dell'Amministrazione, salvo i casi di espressa richiesta scritta da parte della stessa Amministrazione.

Parimenti, non sarà consentito alla società, nel corso della vigenza contrattuale, di disporre la cessazione dei servizi o la disponibilità dei prodotti oggetto del presente contratto senza il consenso scritto dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso, la Società sarà tenuta ad informare preventivamente l'Amministrazione con apposita PEC, da inviarsi almeno sei mesi prima della data di effettiva cessazione del servizio.

Nell'ipotesi di vendita, da parte della Società o delle sue consociate, di uno o più prodotti supportati da altri operatori economici, Microsoft informerà l'Amministrazione di tale vendita e, in ogni caso, resterà comunque obbligata a fornire in proprio le relative attività di supporto fino alla scadenza contrattualmente prevista dal presente atto.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

A decorrere dalla data di stipula dovranno essere attivati tutti i relativi servizi. La mancata attivazione dei servizi costituirà legittima causa ostantiva del pagamento del corrispettivo dovuto.

L'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di ridurre la durata, o di ridurre le attività previste, in relazione al decorso dei servizi, dandone preavviso alla Società, almeno 60 giorni prima.

La Società sarà tenuta a produrre la documentazione, debitamente controfirmata dal Direttore dell'esecuzione, comprovante la durata e l'attività espletata.

5. CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA Ufficio Area Amministrativa

La Società Microsoft s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui sopra ad un prezzo massimo ed onnicomprensivo di € 66.000,00 (sessantaseimila/00)+ I.V.A. al 22% pari ad € 14.520,00, per un totale di € 80.520.00 (ottantamilaacinquecentoventi/00), così come sotto specificato:

Componente di fornitura	Note	Importo
<i>Componente di servizio a canone:</i> - Supporto di Risoluzione problemi - Copertura Servizio 24x7 - Servizio di Support Account Management; - Servizi Informativi	Tale componente verrà fatturata in due rate (una all'attivazione del Contratto, una a Fine Contratto).	€ 24.175,00
<i>Servizi a consumo:</i> - Support Assistance (Attività Proattive & Workshop) fino a 280 ore	Importo a giornata 1.195,00 Euro. Tali importi verranno fatturati nelle date riportate, a consumo, solo se le attività verranno erogate.	Max € 41.825,00
Totale IVA Esclusa		€ 66.000,00

6. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come sotto specificato:

Per quanto concerne i servizi a canone:

- Il pagamento della 1° rata di Euro 20.000,00 sarà eseguito all'attivazione del contratto;
- Il pagamento della 2° rata di Euro 4.175,00, sarà eseguito, alla scadenza del contratto;

Per quanto concerne i servizi a consumo:

- Il pagamento della prima rata, di importo pari al costo dei servizi effettivamente erogati, sarà effettuato il 27/06/2018;
- Il pagamento della seconda rata, di importo pari al costo dei servizi effettivamente erogati, sarà effettuato alla scadenza del contratto;

Tutti i citati pagamenti seguiranno la procedura in seguito indicata:

In base al tipo di servizio/rata, la Società, comunicherà all'Amministrazione, esclusivamente tramite pec, (all'indirizzo ufficio_uai@ga-cert.it) il pronti alla verifica di conformità e/o alla regolare esecuzione in relazione alle prestazioni contrattuali effettuate.

L'Amministrazione, accertata la regolare attivazione del servizio o verificata la conformità e/o la regolare esecuzione delle prestazioni rese, ex art. 102 d.lgs 50/2016, fornirà all'impresa il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA *ufficio Area Amministrativa*

Ciascuna fattura - in formato elettronico - dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al codice IPA Univoco di questo Ufficio (JGENHA), al CIG (Codice identificativo Gare), nonché al **Codice Fiscale della Società**.

La fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Il pagamento di ogni fattura sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Nel caso di ritardo nell'adempimento dei pagamenti a carico dell'Amministrazione, si applicheranno gli interessi moratori previsti dalle vigenti norme di legge.

7. INVARIABILITA' DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non è applicabile il 1° comma dell'art. 1664 c.c..

8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. In mancanza di quanto sopra, il presente contratto si intenderà nullo.

9. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Amministrazione ha provveduto a richiedere d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ottenimento, per due volte consecutive, del DURC con esito negativo, si procederà ai sensi dell'art. 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 207/2010, con conseguente risoluzione del contratto.

10. SUBAPPALTO

La Società, all'atto della stipula, o successivamente quando ne ricorra il presupposto, è tenuta a dichiarare se le prestazioni oggetto del presente vincolo negoziale sono svolte in proprio o in subappalto. In caso di subappalto, la società appaltatrice è tenuta a quanto previsto nell'art. 105 d.lgs 50/2016, nelle parti applicabili all'esecuzione del contratto ed alla fatturazione. In particolare, la Società fornitrice, prima del pagamento delle fatture, dovrà fornire all'Amministrazione idonea quietanza dei compensi erogati al subappaltatore. La violazione degli obblighi sopra indicati comporterà la risoluzione del contratto medesimo. Non è, altresì, ammessa la cessione del contratto, a pena di nullità della medesima.

11. CESSIONE DEL CREDITO

L'eventuale cessione del credito avente ad oggetto i corrispettivi dovuti alla Società contraente, in virtù delle prestazioni eseguite, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E.

12. RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, che verrà comunicato alla Società mediante PEC. Dalla data di efficacia



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio Area Amministrativa

del recesso o nel caso di risoluzione del contratto, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In particolare, la Società si impegna, senza costi aggiuntivi, a fornire all'Amministrazione la documentazione, il supporto e l'assistenza tecnica, nonché quant'altro sia necessario al fine di evitare soluzioni di continuità all'erogazione delle prestazioni contrattuali, fino al momento del subentro del nuovo fornitore.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria nonché ad ogni compenso, indennizzo od altro rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche così come proposta dall'Amministrazione.

Infine l'Amministrazione si riserva il diritto recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, ovvero di capacità economica e professionale o di idoneità professionale dichiarati all'atto della stipula.

13. RISARCIMENTO DEI DANNI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

La responsabilità di Microsoft, nei limiti di quanto consentito dalla legge e, con esclusione di dolo o colpa grave, sarà limitata ai danni diretti sino alla concorrenza del doppio dell'importo pagato come corrispettivo dall'Appaltatore ai sensi del presente ordinativo.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito negativo della regolare esecuzione del servizio e di inadempienze della Società che si dovessero protrarre per un periodo di tempo superiore a 15 (quindici) giorni dal termine assegnato per porvi rimedio, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' E PER PERDITA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

La Società, all'atto della stipula, ha sottoscritto il "Patto di Integrità" della Giustizia Amministrativa e la relativa dichiarazione allegata, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Il mancato rispetto degli impegni contenuti nei predetti documenti comporterà la risoluzione di diritto del medesimo.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la perdita anche di uno solo dei requisiti per l'affidamento dell'appalto dichiarati all'atto della stipula del contratto. A tal fine la Microsoft s.r.l. si



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio Area Amministrativa

impegna a produrre l'autocertificazione concernente i requisiti per la stipula del contratto, ad acquisire e trasmettere all'amministrazione, per i relativi controlli, la certificazione Passoe ANAC.

16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo sui servizi oggetto del presente contratto è esercitato dall'Amministrazione per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nella persona del dott. Danilo De Rogatis. Ove si accerti che l'esecuzione non soddisfa le condizioni stabilite dal contratto, l'Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale la società deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare espressamente, per iscritto, che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La prosecuzione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

17. PENALI PER I RITARDI

Per ogni giorno di ritardo, salvo giustificato motivo, nell'osservanza dei termini di esecuzione della fornitura, sarà applicata a carico della Società una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per un massimo di 10 giorni di ritardo. Nel caso di ritardo maggiore è in facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

18. IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENALITÀ

La misura complessiva delle penali applicate di cui al precedente art. 17 non potrà superare il 10% (dieci per cento) del prezzo netto del presente contratto. In caso di superamento è in facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggior danno.

19. GARANZIA CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi inerenti al servizio oggetto del presente ordine, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, la Società - ai sensi dell'art. 103 d.Lgs. n. 50/2016 - costituirà a proprie spese, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto, a favore dell'Amministrazione, un deposito cauzionale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del totale imponibile della fornitura. Qualora ne ricorrano i presupposti, si applicherà la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del suddetto d.Lgs. n. 50/2016. La cauzione dovrà recare la sottoscrizione del rappresentante legale dell'Istituto emittente o di soggetto munito dei poteri di sottoscrizione.

La mancata presentazione della cauzione, entro il termine predetto, determinerà "ipso iure" la risoluzione del presente contratto.

20. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. La Società si impegna a rispettare, nello svolgimento



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio Area Amministrativa

delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., volti a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate.

La Società s'impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Questa condizione è da intendersi integrativa dell'art. 7 "Riservatezza" delle Condizioni generali di erogazione dei servizi riportate all'interno dell'offerta tecnico-economica del Fornitore.

21. DOCUMENTAZIONE, MATERIALI E CODICE A CAMPIONE

La Società è obbligata a fornire senza altro corrispettivo ogni documentazione tecnica redatta in lingua italiana, e/o ogni materiale o codice campione ove necessari all'erogazione dei servizi di supporto di cui al presente contratto. Le condizioni di licenza del materiale e del codice campione sono regolamentate dalle Condizioni generali di erogazione del servizio riportate nell'offerta della Società.

22. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'azione di soluzione tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all'oggetto del presente articolo, la società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l'eventuale difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'Amministrazione darà tempestiva notizia, mediante PEC, alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese. E' fatto salvo l'art. 9 delle condizioni d'offerta "Difesa nei reclami aventi ad oggetto la violazione di diritti di terzi e indebite appropriazioni."

23. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

24. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti afferenti il presente contratto dovranno essere effettuate esclusivamente mediante PEC. All'uopo la Società indica il seguente indirizzo PEC services@pec.microsoftpec.it

25. NORME GENERALI DI RINVIO

Il presente contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile, nonché:

- a) Dalle norme di cui ai RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2240 e 23 maggio 1924, n. 827;
- b) Dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA *ufficio Area Amministrativa*

- c) Dal Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012;
- d) Dal d.lgs. n. 50/2016;
- e) dal d.l.13 maggio 2011, n. 70;
- f) dal d.P.R. 16 febbraio 2013, n. 62.
- g) dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.

26. SPESE CONTRATTUALI

Le imposte di registrazione e bollo del presente contratto sono a carico del fornitore come per legge.

Roma, Firmato digitalmente da

MARCO FISCHETTO

Per la Società
CN = FISCHETTO MARCO
O = non presente
C = IT

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Rossella Lavinia LANTIERI)

LANTIERI ROSSELLA LAVINIA
12.12.2017 12:40:37 UTC

Il sottoscritto Marco Fischetto in qualità di legale rappresentante del Fornitore o di persona munita dei poteri di firma dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara, altresì, di accettare le clausole ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative pattuizioni nei precedenti articoli da 1 a 24. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute nei seguenti articoli:

Roma, Firmato digitalmente da

MARCO FISCHETTO

CN = FISCHETTO MARCO
O = non presente
C = IT

Per la Società